



## Ordinanza sul registro fondiario (ORF)

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 settembre 2011<sup>1</sup> sul registro fondiario è modificata come segue:

*Art. 6 cpv. 1 e cpv. 3 lett. f*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF), presso l'Ufficio federale di giustizia, esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro fondiario nei Cantoni e sulle organizzazioni private incaricate di realizzare compiti secondo l'articolo 949d CC.

<sup>3</sup> Può in particolare:

f. *abrogato*

*Art. 27 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'UFRF può allestire un indice svizzero dei fondi che consenta, mediante reti di dati pubbliche, l'accesso ai dati consultabili anche senza far valere un interesse.

*Art. 28*                      Accesso ampliato: diritto d'accesso

<sup>1</sup> I Cantoni possono prevedere di consentire l'accesso ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari mediante procedura di richiamo dei dati, alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse:

<sup>1</sup> RS 211.432.1

- a. i pubblici ufficiali e le persone da loro accreditate, gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri, le autorità fiscali e altre autorità federali e cantonali ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti legali;
- b. le banche, le casse pensioni, le assicurazioni e le istituzioni riconosciute dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre 1991<sup>2</sup> sul diritto fondiario rurale (LDFR), ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche;
- c. i terzi a cui gli aventi diritto secondo la lettera b hanno conferito, compiti in materia di ipoteche;
- d. gli avvocati iscritti in un registro cantonale degli avvocati, ai dati necessari all'esercizio della loro attività professionale;
- e. altre persone ai dati dei fondi:
  1. loro appartenenti,
  2. sui quali hanno diritti, se tali dati sono necessari all'esercizio della loro attività o dei loro diritti.

<sup>2</sup> Possono consentire l'accesso ai documenti giustificativi mediante procedura di richiamo dei dati anche agli aventi diritto secondo il capoverso 1 lettera a e lettera e numero 1.

<sup>3</sup> In virtù dell'articolo 26 possono consentire l'accesso ai dati accessibili al pubblico del libro mastro agli aventi diritto di cui al capoverso 1, mediante procedura di richiamo dei dati. Essi garantiscono che i dati possano essere richiamati soltanto in relazione con un fondo determinato e che non siano possibili interrogazioni in serie.

#### Art. 29 Accesso ampliato: modalità

I Cantoni disciplinano le modalità dell'accesso ampliato mediante procedura di richiamo dei dati, in particolare concernenti:

- a. l'accesso;
- b. il controllo degli accessi;
- c. l'utilizzo dei dati ottenuti;
- d. la protezione da accessi non autorizzati ai dati;
- e. le restrizioni poste alla comunicazione dei dati a terzi;
- f. le conseguenze in caso di trattamento abusivo dei dati.

#### Art. 30 Accesso ampliato: protocollo e revoca del diritto d'accesso in caso di abuso

<sup>1</sup> Gli accessi ampliati mediante procedura di richiamo sono protocollati automaticamente dal sistema. I protocolli vengono conservati per due anni.

<sup>2</sup> I proprietari possono richiedere per i loro fondi un estratto dal protocollo senza far valere un interesse.

<sup>3</sup> Se i dati vengono usati in modo abusivo, il Cantone o l'organizzazione privata addetta alla realizzazione di compiti revoca immediatamente il diritto d'accesso. È ritenuto abusivo, in particolare, l'utilizzo dei dati a fini dell'acquisizione di clienti.

*Art. 30a* Rilevazione dei dati a scopo statistico

Gli obblighi di collaborare da parte degli uffici del registro fondiario in occasione delle rilevazioni dell'Ufficio federale di statistica sono retti dalla legge del 9 ottobre 1992<sup>3</sup> sulla statistica federale e le pertinenti disposizioni esecutive.

II

La presente ordinanza entra in vigore il...

...

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il presidente della Confederazione: Alain  
Berset

Il vicesegretario: Walter Thurnherr